



Sent. 286/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. **79991** del
registro di segreteria, dalla sig.ra XX
(c.f. OMISSIS) nata a OMISSISil OMISSIS,
residente in OMISSIS, OMISSIS,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e
Daniela De Salvatore (antistatari) ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei legali, in Roma,
Largo Toniolo n. 6;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona
del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande
21 e sede ROMA EUR, Largo E. De Balaguer 11,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Botta,

con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'insussistenza o per la
irripetibilità dell'indebito contestato di € 2.683,88
maturato sulla pensione di reversibilità in godimento
nell'anno 2020, asseritamente formatosi per
applicazione dell'art.1, co. 41 legge n. 335/1995 -
tab. F.-;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza istruttoria, assunta a verbale
all'udienza del 22 febbraio 2024;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Rita De Rossi in
sostituzione per la ricorrente ed avv. Gianna Fiore
per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, quale coniuge superstite, è
titolare di pensione di reversibilità SOCPS n.
OMISSIS, dal giugno 2019, pari ad euro 3.314,44
mensili. È altresì titolare della pensione IOCPDL n.
05767721, da ottobre 2006, pari ad euro 1.542 mensili.

2. Con nota del 21.10.2022, l'INPS ha contestato un
debito pari ad euro 2.683,88, a titolo di pensione di
reversibilità, per il periodo dal 01.01.2020 al

31.12.2020, in applicazione della Tab.F e di quanto disposto dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/95.

L'interessata, di contro, ritiene che l'indebito sia insussistente alla luce della giurisprudenza della Cassazione, che richiama profusamente, asserendo che la ripetibilità sia limitata al solo percettore in mala fede, circostanza non sussistente avendo la stessa dichiarato fiscalmente i propri redditi, essendo pertanto incolpevole in ordine alla percezione della somma contestata a titolo di indebitto. Richiama al riguardo anche la legge n.335/1995 e la legge n.407/1990, sostenendo che i requisiti reddituali debbano essere verificati "in contemporanea" con l'erogazione della reversibile, secondo il principio cardine della necessaria coesistenza dei requisiti costitutivi della prestazione previdenziale, mentre ai soli fini dell'accertamento amministrativo, per motivi pratici la su citata legge del 1990 fa riferimento al reddito dell'anno precedente (al riguardo richiama la giurisprudenza della Cassazione). Il calcolo è anche errato a suo avviso, in quanto, al netto della reversibile e del reddito prima casa, l'importo annuale 2020 percepito a titolo di altri redditi è

minore del limite della tab. F che non prevede decurtazioni al di sotto di euro 20.087,73. Sul punto, la ricorrente afferma che gli altri redditi 2020 ammontano a euro 20.069,28. Contesta pertanto nel merito la ripetibilità, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi ai legali antistatari.

3. L'INPS si è costituito, ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto. Ai fini della determinazione del debito, l'INPS ha riferito che sono stati presi in considerazione i redditi del 2019 diversi da quelli da pensione e che ammontano a 4.214,00 euro, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2020 e quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2020, che ammontano a euro 20.086,00. Ha evidenziato che il debito in oggetto, per somme non dovute è stato accertato in seguito ad un'operazione di verifica reddituale delle prestazioni, nel caso qui in esame sul 2020. L'INPS ha sottolineato che "la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire in argomento che l'obbligo dell'INPS di procedere alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno

successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo", richiamando i previsti obblighi di comunicazione. Prosegue l'INPS argomentando nel senso che il recupero dell'indebito ha una connotazione puramente oggettiva riconducibile alla disciplina contenuta negli artt. 2033 e seguenti del Codice civile. La verifica reddituale viene effettuata, così come disposto dalla nota operativa n. 40 del 2011, tramite la rilevazione dei redditi effettivamente percepiti, attraverso il flusso telematico da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ossequio all'art.13 comma 6 della legge n. 122 del 30.7.2010, al comma 8 dell'art.35 del D.L.207/2008.

4. Con ordinanza a verbale assunta all'udienza del 22-2-2024 è stato disposto un rinvio breve, con autorizzazione a depositare note e con ordine alla ricorrente di produrre copia della dichiarazione dei redditi del 2019, depositata poi nei termini.

5. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

6. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. L'odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall'applicazione della tabella F di cui alla legge 335/1995 per il superamento dei limiti di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con altri redditi.

Al riguardo va osservato che l'art. 1 comma 41 della citata legge prevede che *"...gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F"*.

I riscontri dell'INPS sono contemplati nell'articolo 13, comma 2 della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'Istituto deve procedere annualmente *"alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*. L'art. 35 del DL 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, ha integrato la disciplina di cui alla legge n. 412/1991 sia per quanto riguarda il periodo di riferimento dei redditi, sia per la

modalità di dichiarazione di questi ultimi.

In seguito delle modifiche introdotte al comma 8 dell'art.35 del D.L.207/2008 ad opera dell'art.13 comma 6 della legge n. 122 del 30.7.2010, il legislatore ha previsto che *"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni"*. In altri termini, quindi, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati (i redditi da pensioni dirette INPS e altri enti previdenziali), mentre rilevano i redditi conseguiti nell'anno precedente di natura diversa dai primi, desunti dalle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate

e pertanto definitivi, proprio per garantire la certezza dei dati reddituali. Ai fini del corretto inquadramento della questione, è necessario far riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte - SSRR/4/2008/QM, che in sede nomofilattica ha espresso il principio di diritto in materia di recupero di ratei pensionistici, indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui alla citata tab. F. L'Organo di nomofilachia ha affermato che l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non richiede l'adozione di un provvedimento formale, ma comporta esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale -imposto per legge- che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio, fissati ai sensi del citato art. 88 del DPR 1092/1973 e che, a sua volta, non preclude successivi mutamenti, qualora nelle consecutive annualità si verificchino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità

reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, comma 41 citato. Non necessita una motivazione precipua nel provvedimento di recupero, perché i redditi, al netto della reversibile e del reddito prima casa, sono noti al percipiente, così come le percentuali di abbattimento della pensione di reversibilità previsti dalla norma ed aggiornati periodicamente. L'INPS desume le informazioni dall'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dalle comunicazioni obbligatorie del soggetto. L'accertamento e il recupero di erogazioni pensionistiche indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente.

8. In ordine al fattore tempo, come affermato dalla menzionata giurisprudenza della Corte (citata SSRR n. 4/2008/QM) le verifiche sui redditi finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra citati, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale, l'anno successivo a quello di produzione del reddito. Si evidenzia che le Sezioni Riunite hanno sottolineato che va applicata, con ogni connessa

conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, disposizioni che prevedono, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, impregiudicata l'azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte, stante la necessità di "tempi tecnici" per l'effettiva acquisizione e per l'immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. In ragione dei tempi tecnici, l'annualità decorre dall'anno solare successivo all'acquisizione dei dati.

9. Applicando detti principi all'odierna fattispecie, oltre alla ragionevolezza dei termini intercorsi nella fattispecie odierna, sovviene anche la considerazione che la normativa che prevede, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, che comunque non pregiudica, anche dopo tale termine, l'azione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, fa salva la buona fede del percipiente,

che se provata determina l'irrecuperabilità dell'indebito. Ma nel caso odierno non risulta comprovata la buona fede, atteso che la ricorrente ben conosceva i propri redditi ed i limiti di cumulo stabiliti dalle norme.

Nello specifico, la nota di ripetizione d'indebito è stata trasmessa entro l'anno successivo al reddito accertato: gli "altri redditi" difatti sono accertati e comunicati dall'AE del 2021 (come indicato nella nota INPS di indebito da dichiarazione dei redditi sul 2019) e quindi la nota del 2022 risulta tempestiva.

10. Dai documenti versati in atti, risulta che i redditi correttamente assunti a parametro sono riferiti a redditi da pensione CPDEL 2020 per circa 20 mila euro, mentre gli altri redditi (per come su specificato del 2019) sono indicati dall'INPS in € 4.214; in realtà dalla dichiarazione dei redditi sul 2019 depositata risulterebbero di € 3.314, importo indicato quale reddito in cedolare secca; la differenza di importo tuttavia non incide sul risultato finale ai fini del cumulo e della decurtazione. Il reddito tassato con cedolare secca va considerato in quanto il reddito da fabbricato

concorre al reddito complessivo. Difatti la cedolare secca è un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativi un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. Tale reddito, ancorché tassato in modo differente, non rientra nelle esclusioni previste dalle norme nell'ambito dei limiti di cumulo per le pensioni ai superstiti: sono esclusi, come noto, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione principale e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché ovviamente la pensione ai superstiti su cui è operata la riduzione.

La somma di entrambi i dati reddituali nell'odierna fattispecie all'esame supera i limiti di cumulabilità della pensione di reversibilità: il limite per il 2020 è di € 20.087,73 euro oltre il quale incorre la decurtazione del 25%, con conseguente correttezza della applicazione della decurtazione operata dall'INPS.

Va tenuto in debito conto, infine, che la Corte costituzionale ha delineato i nuovi criteri relativi all'erogazione delle pensioni ai superstiti, nei casi

in cui siano applicabili i limiti di cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335. Al riguardo, la sentenza della Corte 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e del quarto periodo del comma 41, articolo 1, della legge 335/1995 e della tabella F, dove si specifica che in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non è previsto per i superstiti un tetto alle decurtazioni del trattamento, causate dal possesso di un reddito aggiuntivo (circolare INPS 22 dicembre 2023 n.108).

11. Non è condivisibile, d'altro canto, l'assunto della ricorrente che sostiene la contestualità dell'annualità di riferimento dei redditi, in quanto la giurisprudenza cui fa riferimento è chiaramente riferibile alle prestazioni assistenziali e non quelle pensionistiche. Anche la Corte costituzionale ha affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 in materia di indebito assistenziale - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina. La contestualità dell'annualità di riferimento dei redditi ha fondamento solo per le

prestazioni assistenziali che, come noto, sono volte a sanare situazioni di bisogno già in atto, e non già per quelle previdenziali e per i limiti di cumulo qui in argomento, per i quali necessita la certezza dei dati reddituali.

12. Occorre tener presente infine da parte dell'INPS, nel recupero dell'indebito dal 1° gennaio 2020, quanto disposto dall'art. 150 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che indica le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, prevedendo che quanto segue: *"Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili"*.

13. Tutto ciò premesso, il ricorso è respinto.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Le spese sono liquidate a favore dell'INPS in € 300 (trecento//00).Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del
5 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.06.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
10.06.2024 10:08:30
GMT+01:00